

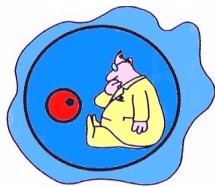
3	1675	18/08/2023	0,00	TEL23L001675000VD
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			0,00	
	ESENTE		TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

TEL

<AOO>AGEDP2NA</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>228337</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>18/08/2023
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 228337 e data 18/08/2023

SOCIETÀ ITALIANA DI PROTISTOLOGIA ETS



Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa,
via Roma 79, 56011 Calci (Pisa)
P.I. 01930030505 Web site: www.siponlus.org
Presidenza: tel +39 3498196535
E-mail: federico.buonanno@unimc.it
Segreteria: tel +39 3484748375
E-mail: marco.picarella@bioispirazione.it

Il giorno 21 giugno 2023 alle ore 18:00 si è svolta in seconda seduta, in via telematica su piattaforma Google Meet, la riunione del Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto ad Ente Terzo Settore dopo la nota ministeriale.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Federico Buonanno (Presidente), Anush Kosakyan (Consigliere), Cristina Miceli (Consigliere), Giulio Petroni (Consigliere), Marco Picarella (Segretario).

Considerata la regolare costituzione della riunione e la sua validità, il Presidente Illustra le motivazioni per le quali si è nuovamente sospesa la procedura per la registrazione della SIP come Ente Terzo Settore. Tali motivazioni sono contenute nel documento inviato da Comune di Pisa (Allegato A) e così riassunte: Nel vostro Statuto, l'art. 10, sembra prevedere l'istituto della cooptazione nella parte in cui esprime "Qualora uno dei Consiglieri per qualsiasi causa decada dall'incarico o non accetti, il Presidente ha facoltà di indicare altra persona che resterà in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea". Tale previsione, non è conforme con quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 18244 del 30/11/2021 "*non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso*".

Si chiedono delucidazioni in merito ovvero idoneo adeguamento statutario.

Il Presidente propone la seguente modifica all'Articolo 10, suggerita dalla dott.ssa Serena Pane, commercialista incaricata di seguire la procedura:

Art. 10 - Consiglio Direttivo: composizione e modalità di elezione

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri. Il Presidente è eletto con voto separato a maggioranza di voti; in caso di parità di voto tra due candidati viene eletto il più anziano per età anagrafica. I quattro consiglieri sono eletti con voto limitato a 3 nominativi. In caso di parità nei risultati prevale il più anziano per età anagrafica. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario - Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere eletti non più di due volte consecutive.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in un'Assemblea ordinaria indetta prima dello scadere del biennio con tale punto all'ordine del giorno.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente o da uno dei consiglieri con delega del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservate nel libro delle adunanze a cura del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la modifica proposta, con l'eliminazione del testo barrato dall'Articolo 10.

Non essendovi Varie ed Eventuali e non avendo altro su cui discutere, la seduta è tolta alle ore 18:30.

Il Presidente
(Prof. Federico Buonanno)



Il Segretario
(Dott. Marco Picarella)



STATUTO SOCIETÀ ITALIANA DI PROTISTOLOGIA

CAPO I COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita l'associazione scientifica senza fini di lucro denominata **Società Italiana di Protistologia ETS** in acronimo S.I.P. Ets, che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine “Associazione”.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare, a decorrere dall'avvenuta iscrizione al RUNTS.

Art. 2 – Sede legale

La S.I.P. ha sede legale presso il Museo di storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa, Certosa, Calci, Pisa.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici mobili, uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero, previa delibera dell'assemblea.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Scopo e attività

La S.I.P. è un'associazione democratica che, senza scopo di lucro e indipendentemente da ogni fede politica, razziale e religiosa, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale così come definite dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, tesa alla prevenzione in materia ambientale così come chiarito dal parere espresso dal Ministero del Lavoro con nota del 4.08.2022.

L'associazione opera per il perseguimento degli scopi su indicati ed in linea con le attività di interesse generale suesposte nei seguenti modi:

- tutelando la salute umana e animale e valorizzare la natura e l'ambiente, salvaguardando l'ambiente naturale e la fauna ed incoraggiando tutte le iniziative a sostegno della natura;
- promuovendo gli studi nelle discipline che hanno per oggetto lo studio degli organismi eucarioti unicellulari, contribuendo alla loro unificazione concettuale nell'ambito delle conoscenze biologiche;
- promuovendo e migliorare le conoscenze di base sulla biologia dei Protozoi sia a vita libera che d'interesse parassitologico, incoraggiando lo scambio culturale e le collaborazioni sia nell'ambito di progetti di ricerca di base che di tipo applicato per interventi di tutela della salute, anche in riferimento alle grandi tematiche legate alle infezioni protozoarie relative ai Paesi in via di sviluppo e alla migrazione;
- promuovendo attività di prevenzione e di intervento nell'ambito delle discipline biologiche, in termini di protezione sia dell'ambiente che della salute umana;
- incoraggiandone le applicazioni con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente naturale e dei viventi;
- facilitando e intensificando la cooperazione scientifica tra i cultori di discipline biologiche.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale suesposte, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In particolare, rientrano tra queste:

- stabilire rapporti di collaborazione, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione, della formazione e della programmazione di attività inerenti la tutela ambientale e la valorizzazione delle discipline biologiche, con altre associazioni, organizzazioni operanti sul territorio nazionale, europee e internazionali per sviluppare un adeguato movimento a sostegno dell'ambiente;
- promuovere l'organizzazione di congressi generali e di simposi su tematiche specifiche attinenti allo scopo sociale, anche in collaborazione con altre Società scientifiche italiane e straniere, e l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, periodiche e non, nei campi di pertinenza.

- gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni nell'ambito dello scopo sociale;
- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile o necessaria a perseguire, direttamente o indirettamente, gli scopi prefissi.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come sopra definito, l'associazione potrà promuovere l'adesione per affiliazione ad altre associazioni scientifiche, italiane e straniere al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino opportuni per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

CAPO II ASSOCIATI

Art. 4 – Soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Possono far parte della S.I.P.:

- in qualità di **Soci ordinari**, i cultori delle discipline di cui all'Art. 3, la cui domanda di iscrizione, indirizzata alla Presidenza e controfirmata da 2 Soci in regola con il pagamento della quota sociale, sia approvata dall'assemblea ordinaria;
- in qualità di **Soci onorari**, a vita, singole personalità scientifiche italiane e straniere, che si siano rese particolarmente benemerite degli studi di cui sopra, conseguendo altresì particolari legami con la Associazione ed i cui nominativi, proposti dal Consiglio Direttivo, siano approvati dall'Assemblea ordinaria;
- in qualità di **Soci sostenitori**, Società o enti che nel settore di attività di loro competenza abbiano interesse per gli studi di cui sopra, la cui domanda di iscrizione sia approvata dall'assemblea ordinaria.

I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota sociale di cui al successivo art. 5 entro il primo bimestre di ogni esercizio finanziario.

I Soci onorari non sono tenuti alla corresponsione di quote sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Il diritto di voto è riconosciuto anche all'associato minorenni che lo esercita attraverso colui che detiene la responsabilità genitoriale ai sensi della sentenza 23228/2017 della Cassazione.

Il Socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione. Il recesso è comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a mano o A.R. ed ha effetto immediato all'atto del ricevimento della relativa comunicazione.

Oltre al recesso, la qualità di Socio si perde per morosità protrattasi per due esercizi consecutivi ovvero per motivata decisione del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento l'associato che cessa di far parte dell'Associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Oltre alla quota annuale, i Soci possono contribuire con elargizioni volontarie a titolo di liberalità. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti gli associati, ad eccezione di quelli onorari, hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi nonché per ogni delibera riguardante la vita associativa.

I Soci non in regola con la quota associativa non hanno diritto di voto.

Inoltre, ogni Socio ha il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo

dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

- partecipare a tutte le attività e fruire dei servizi dell'Associazione;
- partecipare e sostenere ogni manifestazione o iniziativa della vita associativa;
- ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione.

L'Associazione richiede che ogni Socio adempia i seguenti doveri:

- operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni collaborando all'elaborazione delle decisioni nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative approvate dagli organi statutari;
- versare regolarmente le quote associative a seconda della categoria di appartenenza e secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo, pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento delle quote sociali e comunque non oltre il termine massimo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamento e delibere degli organi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

CAPO III ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi sociali della S.I.P.:

- a – L'Assemblea dei Soci
- b – Il Presidente
- c – Il Consiglio Direttivo
- d – Il Segretario - Tesoriere
- e - L'Organo di Revisione nominato qualora sussistano requisiti di legge;
- f - L'Organo di controllo nominato qualora sussistano requisiti di legge.

Tutte le cariche sociali sono conferite elettivamente ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione. Hanno la durata di due anni. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente e i quattro membri del Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con le modalità riportate nel Regolamento.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

All'Assemblea partecipano con diritto di voto, i Soci ordinari e i Soci sostenitori in regola con il versamento della quota sociale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili per altri sessanta in casi eccezionali, per l'approvazione del bilancio e può essere riunita su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un quinto dei Soci.

Nei casi di richiesta formale su indicata il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea senza indugio e deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente o chi ne fa le veci nomina un segretario.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono convocate dal Presidente mediante avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, affisso presso la sede legale o pubblicato sulla eventuale rivista dell'Associazione o sul suo sito Internet o mediante invio ai Soci a mezzo lettera, almeno venti giorni prima del termine fissato per la riunione, o a mezzo telefax, pec o e-mail almeno sette giorni prima, da inviare ai recapiti indicati nel libro soci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è valida, in seduta ordinaria, in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che può essere fissata anche dopo 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

E' ammessa la votazione per delega, data la complessità della struttura organizzativa e la residenza dei soci sull'intero territorio nazionale. Ogni Socio presente all'Assemblea può disporre al massimo di due deleghe.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Gli Enti e le società sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata. L'Assemblea quale organo deliberativo:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- formula il programma annuale dell'Associazione;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- approva altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o poste dagli associati.

Salvo il caso in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera circa:

- le modifiche dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- il trasferimento della sede legale;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservato nel libro delle adunanze a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente esercita la rappresentanza legale della S.I.P.; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno; promuove e coordina le attività della S.I.P. sulla base dei mandati dell'Assemblea, anche nei rapporti con Società scientifiche straniere e commissioni internazionali, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal più anziano fra gli altri Consiglieri.

Art 9 - Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo attua l'indirizzo generale e il programma di attività stabiliti dall'Assemblea; regola l'insieme delle attività della S.I.P., autorizzando le spese relative nei limiti del bilancio preventivo; in caso di urgenza, nell'interesse della S.I.P., può assumere le deliberazioni necessarie, anche non previste da mandati dell'Assemblea, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva; predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, le proposte di ammissione di nuovi Soci e di nomina di soci onorari da sottoporre all'Assemblea, nomina i collaboratori esterni ed i consulenti dell'Associazione; accetta lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo; apre conti correnti presso istituti bancari e postali; delibera circa l'ammontare della quota sociale per le diverse categorie di soci e le modalità e i termini di versamento, ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente, adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo: composizione e modalità di elezione

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri. Il Presidente è eletto con voto separato a maggioranza di voti; in caso di parità di voto tra due candidati viene eletto il più anziano per età anagrafica. I quattro consiglieri sono eletti con voto limitato a 3 nominativi. In caso di parità nei risultati prevale il più anziano per età anagrafica. Il Consiglio Direttivo elegge al suo

interno il Segretario - Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere eletti non più di due volte consecutive.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in un'Assemblea ordinaria indetta prima dello scadere del biennio con tale punto all'ordine del giorno.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente o da uno dei consiglieri con delega del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservate nel libro delle adunanze a cura del Tesoriere.

Art. 11 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da due terzi dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno è affisso presso la sede legale o inviato ai Consiglieri a mezzo lettera, almeno otto giorni prima del termine fissato per la riunione, o a mezzo telefax o e-mail almeno cinque giorni prima.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Art. 12 – Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere cura la corrispondenza, l'elenco generale dei Soci, con la data di nomina di ciascuno e i verbali degli atti sociali; cura altresì l'esazione delle quote sociali ed amministra i proventi della società, secondo i bilanci approvati dall'Assemblea. Inoltre elabora gli annuali conti preventivi e consuntivi che presenta al Consiglio Direttivo corredati della propria relazione.

Art. 13 – L'Organo di Revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 2 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 - L'Organo di Controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

CAPO IV

NORME SUL VOLONTARIATO

Art.16 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.17 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

CAPO V

FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 18- Patrimonio

Il patrimonio comune della S.I.P. è costituito dalle quote sociali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali contributi, donazioni o lasciti, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita ed è indivisibile.

I Soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- c) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, enti pubblici e da organizzazioni alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- e) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio elaborato dal Segretario - Tesoriere da sottoporre all'Assemblea dei Soci, entro centoventi

giorni dalla fine di ogni esercizio o comunque non oltre centottanta giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Libri sociali

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle adunanze dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria per i motivi previsti dall'art. 27 c.c. al quale si rinvia.

L'Assemblea straordinaria, convocata appositamente dalla Presidenza con almeno trenta giorni di anticipo, che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

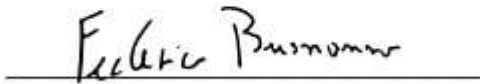
Art. 22 – Regolamento

L'attuazione delle norme del presente Statuto è disciplinata da un Regolamento, approvato dall'Assemblea sei Soci. Modifiche al Regolamento possono essere apportate dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei Soci.

Art. 23 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente
(Prof. Federico Buonanno)

A handwritten signature in black ink, reading "Federico Buonanno", is written over a horizontal line.

Data: 18 agosto 2023, 14:37:13
Da: dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it
A: serafina.pane@odcecnapoli.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REGISTRAZIONE STATUTO ETS SIP
[ENTRATE|AGEDP2NA|REGISTRO UFFICIALE|228337|18-08-2023]
[272390297|264269842]
Allegati: AGEDP2NA_228337_2023_1875.pdf (37.3 KB)
Segnatura.xml (1.5 KB)
InfoProtocollo.txt (311 B)

Invio di documento protocollato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REGISTRAZIONE STATUTO ETS SIP

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".